

CLXXXV.

TORNATA DEL 20 MARZO 1865

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

Sommario. — *Seguito della discussione sul progetto di legge per l'unificazione legislativa — Discorso del Senatore Cadorna in favore del matrimonio civile — Considerazioni contro il matrimonio civile del Senatore Chijs e proposta d'emendamento — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia, e quello di Agricoltura e Commercio e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale è approvato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'UNIFICAZIONE LEGISLATIVA.

Presidente. Non essendovi altre comunicazioni da fare, si riprende la discussione sul progetto di legge sull'unificazione legislativa.

La parola spetta al signor Senatore Cadorna.

Senatore Cadorna. Signori Senatori:

Sorgo a difendere le disposizioni del Codice civile presentato alle vostre deliberazioni. Uso a portar rispetto a tutte le opinioni, io nutro pur riverenza per quella che combatto, e credo di darne una prova coll'oppugnarla virilmente, sebbene le idee che io propugno già formino parte del diritto pubblico delle principali nazioni cattoliche, e più civili dell'Europa. Cattolico per convizione, qui sento di non aver diritto di parlare che come membro di un consesso legislativo; ma sento ad un tempo che ho diritto di continuare ad essere cattolico; e però nulla uscirà dalla mia bocca che a questione religiosa si attenga. Io non farò pertanto dispute teologiche; non parlerò nè di sacramento,

nè di contratto, nè di sostanza, nè di forma, nè di forma sostanziale od accidentale. Per me le questioni teologiche saranno di qui sbandite, e ciò mi sarà cosa facile, imperocchè null'altra impresa è più facile che lasciare da parte in politica le questioni religiose, per chi sostiene il sistema di un'assoluta libertà.

Le ragioni mie le attingo in ben altra e separata sfera, là dove si lascia libero ad ognuno di pensare religiosamente, e di operare come meglio gli aggrada e come gli detta la coscienza.

Il mio discorso, non potrà essere breve, anzi lo dico francamente, sarà lungo, non essendo possibile il restringere in poche parole un sì grave, delicato, ed ampio soggetto.

Io non sento in me titoli per domandare l'attenzione e la benignità del Senato, ma lo prego di volermela accordare in vista della gravità dell'argomento, sul quale toccò a me di essere il primo che sorga in difesa del Codice civile.

In un sol modo, io farò di non demeritare l'attenzione, cioè non scostandomi mai dal soggetto della discussione.

Allorquando l'illustre e non mai abbastanza compianto conte Di Cavour proclamò il principio della libera Chiesa in libero Stato, questa formula fu assai variamente giudicata e lo è tuttora. Parve a taluni che essa fosse un programma vuoto di senso, incapace di pratica ed utile applicazione. Costoro altro non videro in quella dichiarazione se non che uno di quegli espedienti e di que' stratagemmi che talvolta gli uomini di Stato pongono in opera in un Parlamento per attuare

e deludere quelle pretese che sentono di non poter soddisfare. A coloro, che così bene compresero il programma del conte Di Cavour io non ho nulla a dire.

I difensori del sistema contrario al disegno del Codice civile, coloro che sogliono denominarsi col titolo di clericali rifiutarono del pari quella formola; essi furono logici. A questi non basta l'assoluta libertà religiosa; essi vogliono qualche cosa di più, essi vogliono un'ingerenza dell'autorità ecclesiastica nelle cose civili la quale da quella formola è esclusa. È quindi manifesto come essi la dovessero rifiutare.

Se non che anche a molti fra queglii che professano principii di larga libertà non parve opportuno quel programma. Essi, colpiti da certi abusi dell'ecclesiastica autorità a danno dell'autorità civile temettero e temono che col dare maggior libertà al clero, quegli abusi debbano accrescersi grandemente. Io penso che essi sieno nell'errore; e che non abbiano sufficientemente apprezzato tutta l'importanza del programma del conte Di Cavour, imperocchè se l'avessero fatto, avrebbero certamente ravvisato in esso il rimedio al male che temono. Per altra parte parmi che essi, senza volerlo, si facciano difensori dei principii dei loro avversari, imperocchè sia impossibile il negare la libertà di coscienza e d'azione al clero nelle materie religiose, senza negare implicitamente anche il diritto dei cittadini alla libertà della coscienza. Questa libertà del cittadino di far parte di una società religiosa è violata dal punto, che non sia pienamente rispettata la libertà, in materia religiosa, dei di lei ministri.

Secondo il mio avviso il programma del conte Di Cavour ha una grandissima importanza ed è fecondo di grandi conseguenze. Con quel programma si è proclamata la libertà civile e la libertà religiosa; si è aperta la via ad una trasformazione nel governo esteriore della Chiesa, preparandone il ritorno, per questo riguardo, alle sue antiche primiere forme popolari, e si è tolta la ragione di essere al Governo temporale di Roma.

Il conte Di Cavour non ha certamente inventato un nuovo principio; ma dando nuova solenne prova dell'alto suo intelletto, del suo coraggio, e di quello squisito senso della opportunità delle cose, che tanto lo distinse, tradusse un grande principio in un programma politico, di ciò che egli intendeva di fare per giungere al suo scopo coll'aiuto della pubblica opinione.

Ora non è certamente possibile che io mi addentri a dimostrare la verità di queste mie affermazioni. A me basta per ora di dire che la formola del conte Di Cavour contiene sostanzialmente la proclamazione del principio della separazione delle materie religiose dalle materie civili; dell'attribuzione delle materie religiose alla sola autorità religiosa e delle materie civili all'autorità civile, ed il principio dell'assoluta libertà di ciascuna di queste due autorità nelle materie che sono della loro competenza.

Io dovrò necessariamente trattenere alquanto il Senato per provare essere questa la sola norma che regolare possa giustamente, e razionalmente le relazioni delle due società, imperocchè la questione del matrimonio civile non può altrimenti sciogliersi se in prima non siasi dimostrato con quali norme debbansi regolare e mantenere le relazioni delle due società, essendochè queste stesse norme siano da applicarsi alla questione del matrimonio civile.

Stabilendo questi principii io ribatterò con ciò stesso d'un tratto, e colle medesime dimostrazioni tutti i sistemi che si posero in campo, e così tanto il sistema più assoluto che esclude ogni ingerenza dell'autorità civile nel matrimonio, quanto gli altri mediani che come mezzo termine si misero innanzi da coloro che non vogliono nè i principii che informano il Codice civile, nè quelli che sono ai medesimi assolutamente contrari; dico che li combatterò d'un tratto, poichè in questa materia non è possibile alcun sistema mediano.

Nelle questioni che hanno per soggetto materie di diritto, come è quella della competenza di una autorità, non vi sono, nè vi possono essere che diritti e doveri.

Questi od esistono, o non esistono, e la ingerenza di un'autorità, ove non esista il diritto, è la violazione del diritto; e la negazione del diritto, ove esista, è la negazione del dovere. In questa materia il più o il meno è assolutamente impossibile, e ripugnante alla natura del soggetto. Ond'è che dimostrando la fallacia del sistema, che nega ogni ingerenza dell'autorità civile nella materia del matrimonio, e la riserva unicamente all'autorità ecclesiastica, sarà con ciò solo contemporaneamente dimostrata l'insussistenza di tutti gli altri sistemi, imperocchè tutti derivano dallo stesso principio, ed in esso hanno il loro fondamento. Perciò debbo io d'ora dichiarare che non potrò occuparmi a ribattere ciò che è base ad una forbita scrittura d'uomo che da lunga pezza è nel possesso del rispetto di tutti gli italiani principalmente per avere consacrata una lunga e intera vita a beneficio della pubblica istruzione, ed in ispecie dell'istruzione popolare.

In quello scritto si dice potersi ammettere la distinzione, ma non la separazione delle materie e delle due autorità. Or bene per me è evidente che la parola distinzione, o vuole dire separazione, od è la confusione delle materie, e delle autorità, essendochè fra queste due cose non v'ha partito mediano.

O distinzione vuol dire che si debbono separare le materie civili dalle materie religiose, che si debbono attribuire le une al Governo, le altre all'autorità ecclesiastica, ed allora la distinzione non è altro che la separazione che io propugno: o si intende che la distinzione debba tollerare che un'autorità si immischi nelle materie che spettano all'altra autorità, e che non debbano essere divise le materie in ragione della competenza di ciascuna autorità, ed in allora la distinzione è la negazione della distinzione, e della separazione, e la parola avrà perduto il di lei senso naturale.

Lo stesso è a dirsi di un'altra affermazione che lessi in quello scritto, cioè che il matrimonio non debba porsi nella dipendenza esclusiva dell'autorità religiosa, ma sibbene *sotto gli auspici* della religione. Invero è difficile il comprendere la significazione di questa espressione e la influenza che essa possa avere nella discussione. Se mettere il matrimonio sotto gli auspici della religione vuol dire, che la legge deve obbligare i cittadini a pigliare il sacramento per poter godere i diritti civili, in allora *gli auspici della religione* non sono altro che la forza materiale del Governo, posta al servizio della religione cattolica per obbligare i cittadini a pigliare il sacramento: e questo è appunto il principio fondamentale di chi nega assolutamente ogni ingerenza civile: o vuoi altro, ed io domando, che altro sia possibile se non che lasciare ai cittadini piena libertà di accostarsi o di non accostarsi al sacramento, secondo che detti loro la lor propria coscienza. In tali cose non v'ha alcun possibile partito di mezzo fra la libertà o la coazione della coscienza.

È pertanto manifesto, che codeste frasi non possono giovare a sciogliere la questione; esse non fanno altro che intralciarla, e contrastare ad ogni nozione di diritto e di dovere, e tutto al più possono servire a fuggire dalla questione medesima.

Ora io debbo impertanto innanzi tutto stabilire la ragionevolezza, e la giustizia del principio della separazione, e della libertà che pongo come a fondamento di tutta la discussione.

Il primo dovere, che si rivela naturalmente alla coscienza dell'uomo è quello, che riguarda le sue relazioni verso l'autore della di lui esistenza. L'uomo nel mentre sente di avere questo dovere, sente contemporaneamente di essere responsabile dell'adempimento del medesimo innanzi a Dio.

Queste cose non ho bisogno di dimostrarle. Or bene, dalla coscienza di questo dovere, dalla coscienza della responsabilità personale dell'adempirlo nasce il diritto alla libertà di adempierlo, la quale libertà non è altro che quella che chiamasi libertà di coscienza.

Ond'è, che il diritto alla libertà individuale della coscienza è l'emanazione immediata e diretta della responsabilità dell'uomo avanti a Dio pel compimento de'suoi doveri verso di lui. Da ciò si fa palese che la libertà individuale della coscienza nelle materie religiose è il primo e principale diritto, e precetto che direttamente emana dalla legge naturale, siccome quello che scende dalle naturali relazioni dell'uomo verso l'autore della di lui esistenza. Esso è anteriore ad ogni legge positiva sia religiosa, che civile.

Ond'è, che qualsivoglia uomo presuma di frangettersi contro il volere di un suo simile in queste relazioni, viola la libertà della coscienza, contraddice alla legge naturale, surroga con atto audace, e contrario a questa legge la propria responsabilità a quella altrui e nega l'opera e la legge di Dio.

Da questo diritto, che è nell'individuo alla libertà della coscienza da ogni impedimento, che gli possa venire dagli altri uomini, ovvero da umane leggi nasce il dovere negli altri uomini e nello Stato di rispettare codesta libertà. E ciò appunto origina e stabilisce l'incompetenza dello Stato nelle materie religiose.

Lo Stato è incompetente nelle materie religiose, perchè se egli vi si immischiasse impedirebbe il libero esercizio della libertà di coscienza, e violerebbe il naturale diritto nelle relazioni dell'uomo verso Dio. In somma la libertà individuale della coscienza è il diritto naturale che ha ciascun uomo nelle sue relazioni verso gli altri uomini, e verso lo Stato di essere pienamente libero di adempiere ai suoi doveri verso la divinità nel modo che gli pare il più conveniente ed opportuno per soddisfare alla responsabilità che egli ha personalmente dalla natura dello adempimento di un tal dovere.

Molte cose potrebbero ancora dirsi a questo riguardo; ma penso d'averne detto abbastanza per dimostrare l'autorevole, l'inconcussa origine di questo diritto, che è diretta emanazione della legge naturale.

Dissi appositamente che codesto diritto aveva luogo nelle relazioni tra ciascun cittadino e la società civile, perchè lo stesso non può dirsi nelle relazioni interne di una società religiosa coi membri della medesima.

Il non essersi fatta distinzione fra queste due diverse relazioni fu la vera causa delle molte dispute, che si son fatte sulla libertà della coscienza, ora difesa come un assioma di diritto naturale ed ora combattuta come soleone e fatale errore. Ed invero se la libertà della coscienza è un diritto naturale incontrvertibile nella società civile e nelle relazioni civili tra i di lei membri e lo Stato, l'affermare un tale diritto nelle relazioni interne di qualsivoglia società religiosa coi di lei membri sarebbe, a mio credere, grande stranezza; essendochè la libertà della coscienza nelle interne relazioni di una società religiosa nell'altro sarebbe che l'assurdo diritto di appartenere alla società stessa, di goderne tutti i vantaggi, e nello stesso tempo di non credere e di non fare tutto ciò che, secondo le sue istituzioni, è necessario di credere e di fare per esserne parte. Ond'è che, a mio avviso, la libertà della coscienza debbe essere proclamata come un diritto sacro e naturale nelle relazioni di ciascun cittadino cogli altri uomini, e collo Stato, e come cosa assurda nelle relazioni interne delle religiose società. In altri termini la libertà della coscienza è uno dei molti diritti civili e politici, che han fondamento nella natural legge.

Stabilito il principio della libertà di coscienza nell'individuo, proseguiamone lo svolgimento, prendendo ad esame le precipue forme colle quali essa può manifestarsi ed applicarsi.

La prima applicazione del principio della libertà di coscienza nell'individuo cittadino, è nel diritto di associarsi con altri cittadini all'uopo di adempiere ai doveri religiosi.

Il cittadino usando di questo diritto di libertà può con altri costituire una società religiosa; può iscriversi ad una società già esistente; può entrare in una società religiosa esistente solo nello Stato, ovvero in una società religiosa che sia nello Stato e fuori dello Stato. Ciò facendo il cittadino altro non fa che usare del suo diritto alla libertà della coscienza, che lo Stato è obbligato di proteggere e di rispettare.

Dal che si fa manifesto, che ove si rimanga nel tema delle relazioni tra il cittadino e lo Stato, e delle relazioni tra la società religiosa e lo Stato il diritto di essere della società stessa religiosa nelle di lei relazioni collo Stato, non è altro che il portato, l'effetto, la conseguenza della libertà di coscienza individuale, la quale dallo stato di libertà individuale si è fatta collettiva in forza di una delle applicazioni della libertà stessa individuale.

Ciò che ora dissi della società religiosa è a dirsi dell'autorità religiosa e del governo della società stessa; imperocchè le relazioni tra questa e lo Stato non possono avere altro carattere fuor quello medesimo che hanno le relazioni degli individui e delle società collo Stato. Ora siccome le relazioni degli individui e delle Società religiose collo Stato, estraneo ed incompetente in qualsivoglia materia religiosa, non hanno nè possono avere altro carattere fuorchè civile, così della natura medesima esser debbono le relazioni tra l'autorità civile e la religiosa. In sostanza tra lo Stato e l'autorità religiosa il diritto di quest'ultima di escludere lo Stato da ogni ingerenza nelle materie religiose e di essere per queste pienamente libere, non è altro che una nuova forma del diritto naturale di ogni cittadino alla libertà della propria coscienza.

Dal sin qui detto si fa palese che nelle relazioni tra lo Stato e l'autorità religiosa, questa non può essere considerata come un vero potere. Essa non è altro che il portato della libertà di ogni cittadino, nel quale non risiede alcun diritto di sovranità, se non vogliasi parlare della sovranità, ossia della inviolabilità della naturale libertà. E qui debbo ripetere, che ciò non è vero che nelle relazioni esterne dell'autorità religiosa collo Stato; poichè ciò non impedisce che nella cerchia interna della società religiosa e nei rapporti tra i membri della medesima, cioè tra i credenti e l'autorità della società, tanto le istituzioni della società, quanto l'autorità che la governa possano riputarsi, e riteoersi anche di origine divina. Ma a ciò è affatto estraneo lo Stato, il quale essendo del tutto incompetente nelle materie religiose non può ingerirsi nello interno delle religiose società, nè pronunziare alcun giudizio, od apprezzamento sulle loro istituzioni.

Fiu qui ho esaminato la materia religiosa e pigliando le cose nella loro origine, e partendo dal primo precetto naturale che si rivela alla coscienza di ciascuno uomo nelle sue relazioni con Dio, e giungendo sino alla società religiosa ed alla religiosa autorità ho stabilito, che il principio naturale della libertà di coscienza ori-

ginario e proprio di ciaschedun cittadino, conduce per conseguenza alla separazione della materia religiosa dalla materia civile, all'attribuzione delle materie religiose agli individui, alla società ed all'autorità dei credenti, ed al riconoscimento della piena libertà ed indipendenza della società religiosa, e del di lei governo. Veniamo ora alle materie civili.

La ragione di essere delle società religiose rispetto allo Stato, come ho or ora detto, non è in altro riposta se non che in quella prima radice che è nello individuo e che consiste nell'essere egli stesso responsabile e libero per l'adempimento dei propri doveri religiosi. Or dunque se ciò si verifica soltanto pei doveri e per le materie religiose, segue che fuori della cerchia religiosa cessa affatto persino la ragione di essere della religiosa società, nelle di lei relazioni collo Stato. Tal che si fa manifesto non poter essere proprio della religiosa società lo esercitare autorità alcuna sopra le cose che alle materie religiose non appartengono; il che significa essere la medesima per tali cose affatto incompetente. Per l'opposto il Governo civile, la cui esistenza è del pari di diritto naturale, ha egli solo il mandato, e la responsabilità di provvedere a tutto ciò che non entra nella sfera delle cose religiose. Tale è il di lui dovere, e dell'adempimento di questo dovere egli, egli solo ha tutta la responsabilità. Dal che segue che lo Stato debbe avere per le materie che gli sono proprie tutta quella indipendenza e quella libertà che or ora ho dimostrato doverosi rispettare nella società e nelle autorità religiose per le cose che sono nella loro competenza.

Io non mi estenderò più oltre su questo soggetto parendomi abbastanza dimostrato sul fondamento inconcusso delle naturali leggi che l'autorità religiosa essendo come la sintesi di tutti i diritti dei cittadini nelle materie religiose ha essa sola competenza in queste materie, e che le spetta piena libertà di provvedere sulle medesime, e di escludere in esse ogni ingerenza dello Stato che non sia unicamente indirizzata alla tutela eterna di codesta libertà; e che una corrispondente competenza e libertà spetta allo Stato per tutto ciò che non costituisce materie religiose.

Ciò è null'altro che aver dimostrato che la separazione della materia civile dall'ecclesiastica, l'attribuzione della materia religiosa all'autorità religiosa, e della materia civile alla civile autorità, e la libertà a darsi a ciascuna di queste due autorità di disporre liberamente in ciò che è di loro competenza, è un portato immediato della ragione naturale, e che conseguentemente questa essere debbe la norma che deve regolare le relazioni tra la società civile, e l'ecclesiastica. Ciò è null'altro che l'applicazione del programma del conte Di Cavour, *libera Chiesa in libero Stato*.

Coloro che combattono la separazione delle materie e delle competenze delle due autorità partono da un'ipotesi di fatto assolutamente erronea. Essi suppongono che lo Stato sia un individuo naturale, e che, come

paesi ne quali v'ha la reciproca delegazione, ossia il sistema della mescolanza e della confusione delle materie, delle autorità, dei fini e dei mezzi. Ciò prova a tutta evidenza, che la separazione delle materie e dell'autorità nella quale soltanto è possibile la vera e piena libertà di ambedue le società, è cosa che è nel vero interesse e dell'una e dell'altra società, poichè è la sola condizione per la quale ciascuna di esse possa esercitare liberamente la pienezza della propria autorità nelle materie che le appartengono. Ciò prova del pari quanto vadano errati coloro i quali vorrebbero introdurre la piena libertà prima di attuare la separazione delle materie; essendo che sia manifesto che la piena libertà di esercitare funzioni per le quali non si è competenti non sarebbe che un'aggravamento del male che già esiste.

Dalle cose che ho finqui esposte risulta che la libertà di coscienza individuale nelle cose religiose, precetto incontrastabile della naturale legge, è la fonte di tutti i diritti religiosi nelle relazioni tra lo individuo e lo Stato e che andando di deduzione in deduzione, da questo principio si viene necessariamente a quello della separazione delle materie, e della libertà. Il principio della libertà individuale della coscienza è in sostanza la sola, la vera norma e la base delle relazioni tra la società civile e la società religiosa; nè è perciò a far le meraviglie se questo fondamentale principio sia omai il cardine della moderna società; fuori di esso non vi è che o la teocrazia pura, o la mescolanza delle materie e delle autorità.

La teocrazia è la fusione in un sol corpo della società civile, e della società religiosa; è la riunione in un solo centro del potere civile e della religiosa autorità; è la confusione di tutte le materie, dei mezzi e dei fini. Nella teocrazia il peccato è reato; le penitenze sono iscritte nel Codice penale.

Nella teocrazia la tolleranza, l'eguaglianza dei diritti e la libertà sono impossibili, perchè, si porta necessariamente nel governo civile il principio della intolleranza religiosa; perchè la professione religiosa vi è considerata di necessità come la fonte, e la condizione dei diritti civili. Ciò spiega il perchè nella città, ove vi ha il tipo della teocrazia, a Roma, sia impossibile la tolleranza civile degli ebrei e dei protestanti; ed il perchè sia cosa, affatto naturale e logica che vi si verificano i turpi fatti dei Mortara e dei Coën. Che se non si va in costesti governi fino alle ultime conseguenze logiche e terribili di questo sistema, ciò non è per difetto di logica; è la civiltà che fa violenza alla logica, ma il diritto si afferma; testimone un recente memorabile documento che resuscitò miseramente a metà del diciannovesimo secolo il medio evo; che è la negazione compiuta della civiltà; monumento di dolore per tutti i sinceri cattolici, ed argomento di gioia per tutti i nemici della cattolica religione. Ognuno può quindi giudicare con quanto acume di logica un illustre moderno scrittore protestante difendesse il potere teocratico tem-

porale della Corte di Roma nel nome del libero esame e della libertà di coscienza. Tanto possono le passioni politiche anche sugli eletti ingegni!

È pur grave, e assai dannoso il sistema della mescolanza, come ho dimostrato. Ma vi ha inoltre una cosa singolare che si verifica ai tempi nostri, appunto in forza della moderna civiltà. Il Governo civile per lo passato credette di dover concedere all'autorità ecclesiastica molta ingerenza in cose che a lui spettavano; ma contemporaneamente per propria cautela dovette pigliare delle ingerenze nelle materie religiose. In allora queste cose non erano solo tollerate dalla pubblica opinione, ma erano lodate: in allora il Governo si giudicava essere uno dei fattori della religione avere esso la responsabilità di salvare le anime. Perciò si tollerava ed anzi si applaudiva che il Governo dicesse ad un prete, « *alza la mano e benedici, pena il carcere* » e che dicesse dall'altra ad un religioso Ministro, « *non ubbidisci agli ordini di Roma, pena la galera* » ed in ho pur letto, « *pena la morte!* ».

Ma, o Signori, queste enormità, e ben anco altre coazioni di gran lunga minori, ora sono diventate impossibili; che vi ripugna la coscienza pubblica, che attesta il diritto di ogni cittadino alla libertà di coscienza, e che sente questa violata da ogni atto di coazione esercitato dal Governo sui ministri della religione. Contro tali atti si rivoltano anche coloro che non credono, vedendovi violato un diritto civile. Ond'è che il Governo è posto in questo terribile bivio, che per non parere tiranno deve essere impotente.

In questo stato di cose, o Signori, non si può oltre durare. Uopo è uscirne, e per uscirne l'unica via è di abbracciare il principio che ho fin qui difeso; uopo è separare le materie, dare a ciascuno, ciò che gli appartiene, e lasciare dopo di ciò, a ciascuno, la più assoluta libertà. Nell'applicazione di questa norma sta il vero bene della religione, la quale vive di convinzione e di libertà, ed il vero bene dello Stato, che avrà la libera disposizione della propria autorità a beneficio soltanto della libertà!

Pigliamo pertanto ciò che è nostro, restituiamo ciò che è d'altrui. Restituimo al laicato religioso, ciò che nei secoli passati, insieme a molti altri diritti, gli fu tolto: facciamo che egli rimanga solo, come ne ha il diritto, a fronte dell'autorità religiosa che governa la di lui società; e credetele, o Signori, se mai avverrà il caso di abusi del clero per fini meramente politici, non mancherà il freno, per parte degli stessi credenti, che sono pure cittadini, epperò interessati a che la religione non sia abusata a danno della libertà. Essi son quegli stessi cittadini, che col mezzo dei loro politici rappresentanti difendono la libertà del Parlamento. Se non che essi come membri della società religiosa potranno fare efficacemente, perchè competentemente, ciò che il Governo non può ora fare senza entrare in materia nella quale non è competente, epperò senza comparire tiranno.

Permettami, o Signori, che in dica colla più profonda convinzione che tutti coloro che sono sinceramente cattolici, debbono rallegrarsi delle conseguenze che verranno dall'attuazione del principio della separazione e della libertà. Sì, essi tutti debbono gioire che la religione non possa più essere accusata di essere nemica della libertà. Compiuta la separazione risorgerà la pace fra lo Stato e la Chiesa; potranno i ministri dell'altare amare le libertà civili quanto le amano i popoli, ed io spero che la religione che professo atterrerà le sue ali, perchè, se le ingerenze politiche furono principal causa delle scissioni religiose, queste debbono cessare, od almeno diminuire dappoichè sia cessata ogni politica ingerenza dell'autorità religiosa. Od io mi inganno grandemente, o questa sarà una delle più belle glorie della rivoluzione italiana.

Stabilita la norma secondo cui debbono regularsi le relazioni tra la società civile e la società ecclesiastica conviene applicarla; ed innanzi tutto conviene fare la separazione delle materie. Uopo è perciò determinare quale materia sia civile, quale ecclesiastica. È certo a dolersi, che ciò non possa farsi di buon accordo fra la podestà civile e l'autorità ecclesiastica; ma un tale accordo è ora assolutamente impossibile.

Diamo un'occhiata alla storia e chiunque ne sarà convinto. Vi fu un tempo nel quale i beni posseduti dai chierici non pagavano le comuni imposte; la legge civile ve li volle assoggettare; ma le si rispose che i beni che appartengono al clero erano cosa religiosa e che perciò non dovevano pagare i tributi che erano imposti ai beni di tutti gli altri cittadini. Perciò lunghe, infelice, acerbe lotte, le quali sono finite collo stabilimento dei tributi anche sopra i beni inservienti al culto ed ora a niuno cadrebbe in mente di dire che i beni dei chierici non debbono pagare le imposte.

Fu un tempo nel quale i delinquenti, onde sfuggire all'azione della giustizia, si ricoveravano nelle chiese; lo Stato, senza trascurare que' riguardi che son dovuti ad un sacro domicilio ve li voleva ghermire. No, gli si disse, la chiesa copre il delitto. E qui pure dopo lunghe ed interminabili lette, lo Stato esercitò il proprio diritto, ed ora strano assai si riputerebbe colui, che sostenesse, che il luogo sacro è un ostacolo alla giustizia.

Fu un tempo, e non lontano, che le obbligazioni contratte da un chierico verso un laico per materia di interessi, e di contratti erano considerate come cosa che non potesse dar luogo ad azione a promuoversi davanti ai tribunali ordinari dello Stato. Senti il Governo che ciò non poteva essere, e che il giudicare di queste materie era giurisdizione sua propria egli volle ripigliarla, ma da ciò nuove, infinite lotte e come in tutte le precedenti abuso delle armi religiose. Bbene ora anche i chierici compaiono avanti i tribunali ordinari per l'adempimento delle loro obbligazioni, nè ad alcun uomo sensato cade il pensiero, che con ciò sia violato alcun precetto, o diritto religioso. Io potrei tessere una lunga storia di simili fatti che die-

dero luogo a dissidii, ed a questioni; ma ciò che dissi basta per provare, con quale criterio la Corte di Roma discerna la materia civile dalla materia religiosa, e che sia ciò che essa chiama materia religiosa. È evidente che, a petto di questo sistema, ogni effettuamento del principio della separazione con un volontario e spontaneo accordo è assolutamente impossibile. Già da alcuni secoli le società civili che avevano abbandonato gran parte de' loro poteri all'autorità ecclesiastica sentirono la necessità di ripigliarli; ma non avendo a tal uopo la forza necessaria, per lo stato dell'opinione e della civiltà di quei tempi, dovettero rassegnarsi a domandare ed ottenere con concordati come una concessione ed un dono ciò che era un loro diritto. Ma omai la civiltà è abbastanza progredita per sapere con giusto merito distinguere le cose civili dalle cose religiose, onde è che lo Stato ha mezzi sufficienti per ripigliare, come è debito suo, l'esercizio dei proprii diritti sopra ciò che gli appartiene. Per altra parte ogni potere sovrano ha diritto di giudicare, e definire la propria competenza. È dunque mestieri continuare a fare come si è già fatto. Pigliamo ciò che è nostro, lasciamo ciò che è dell'autorità religiosa; siamo giusti con tutti, ma anche verso noi stessi; facciamo che la podestà civile possa adempiere al proprio mandato, e ciò anche nella materia del matrimonio.

Stabilito che il principio della separazione e della libertà debba essere la norma delle relazioni tra le due società; stabilito che la podestà civile debba pigliare, come ne ha il dovere, ciò che crede essere di sua competenza, rimane a vedersi qual parte essa possa avere nella materia del matrimonio.

Prego il Senato di concedermi un momento di riposo.

(La seduta è sospesa per 5 minuti).

La separazione dell'atto del matrimonio civile dall'atto del matrimonio religioso è una delle prime questioni di tutti i popoli risorti a libertà; essa è la nota caratteristica dei popoli liberi.

La ragione è evidente; imperocchè nello scioglimento di questa questione è la ricognizione del principio della libertà di coscienza e del diritto dello Stato sopra i membri che lo compongono, che lo costituiscono e che lo conservano. Or dunque è da vedere se la società civile abbia diritti sull'atto del matrimonio. Debbe parere alquanto singolare che ciò si debba dimostrare, ma pure è necessario.

Nel matrimonio v'ha un fatto originario sul quale si fonda l'ingerenza di qualsivoglia autorità, ed è l'atto consensuale degli sposi: l'atto col quale essi si promettono reciproca fede. Quest'atto, considerata la di lui origine, e la fonte da cui trae la sua autorità di essere, non è evidentemente, nè una creazione dell'autorità civile, nè una creazione dell'autorità religiosa. Esso non è altro che uno di quegli infiniti atti coi quali si spiegano, e si esercitano le facoltà naturali dell'uomo, coi quali egli usa della sua naturale e legittima libertà. È in altri termini, un atto consen-

suale, il quale ha la sua ragione di essere nella natural legge. Oud'è, che se si esamina la fonte autorante l'esistenza di questo atto, si fa evidente che da esso non si può trarre alcun argomento col quale stabilir si possa che sia piuttosto nelle competenze dell'autorità civile che non dell'autorità religiosa. Esso corre la sorte di tutti gli altri atti consensuali degli uomini che sono il frutto dell'esercizio delle loro naturali e libere facoltà.

Ora si domanda: il pigliare quest'atto per farne il soggetto di disposizioni legislative, il porvi condizioni e forme, acciocchè produca certi dati effetti, è egli di competenza dell'autorità civile o dell'autorità religiosa? Rispondo, di ambedue.

La competenza di qualsivoglia autorità a regolare un atto che di sua natura altro non è che una emanazione della libertà umana non può nascere da altra fonte fuorchè dalle relazioni che lo stesso naturale atto possa avere coll'una o coll'altra autorità o società, e dall'interesse, o dirò meglio, dalla necessità che o l'una o l'altra società abbia di regolarlo. Con questa unica norma si può conoscere la competenza di ciascuna di queste due società, di cui ragioniamo.

Or bene, noi tutti consentiamo che l'atto, di cui si tratta, ha e può avere relazioni colla società religiosa, e che perciò in relazione al religioso di lei fine, ed ai religiosi effetti essa può e debbe riconoscersi competente a regolarlo.

Difatto trattasi egli di erigere quest'atto naturale in atto religioso? Trattasi di consacrarlo? Trattasi di moderarne le forme, di dettarne le condizioni a questo fine religioso? Trattasi di stabilire quali ne saranno i religiosi effetti? Evidentemente tutti questi oggetti costituiscono altrettante relazioni dell'atto naturale consensuale colla società religiosa, epperò il provvedervi debbe riconoscersi essere nella piena e libera competenza dell'autorità religiosa. Ma trattasi invece di pigliare questo medesimo atto naturale e consensuale a soggetto di disposizioni legislative al fine di dargli essere e forma ed effetti civili?

Evidentemente disposizioni in questa materia non possono essere date che dalla potestà nella cui competenza è il disporre delle cose civili.

Da ciò si fa palese che l'atto consensuale del matrimonio può e debbe essere soggetto ad ambedue le autorità rispettivamente al loro scopo, ed ai loro mezzi.

La condizione indispensabile di ciò è però, che niuna di queste due autorità pretenda di fare dell'atto consensuale un monopolio per sé, escludendo l'azione dell'altra. Qui sta il vero nodo della questione. Uopo è che nel mentre che l'atto consensuale è pigliato a soggetto delle proprie leggi da ciascuna delle due autorità per regolarlo, e stabilirne le condizioni e le forme, all'uopo di determinarne gli effetti nella cerchia della propria competenza, nè l'una nè l'altra pretenda di apprendere l'atto stesso naturale, in modo da impedire all'altra la libertà di fare lo stesso per ciò che riguarda la di lei competenza.

Ma si dirà, come è dunque ciò possibile?

Volete voi che lo stesso atto sia regolato da due diverse autorità?

La risposta è molto naturale ed ovvia; e ce la somministra la quotidiana molteplice esperienza. Invero se si trattasse di apprendere uno stesso atto per parte di due autorità all'oggetto di dargli lo stesso essere ed i medesimi effetti, io comprenderei benissimo come non si possa ammettere sulla stessa cosa un dualismo di autorità. Ma dappoichè le due autorità si esercitano in una sfera assolutamente diversa e separata, dappoichè non sono esse stesse che diano l'essere all'atto naturale che nasce ed esiste indipendentemente da esse, che lo pigliano dalla libertà dell'uomo, dappoichè in fine si stabilisce che una delle due autorità non può fare un monopolio dell'atto consensuale, è evidente che ciascuna può, lasciando integro e libera la facoltà dell'altra, regolare quest'atto, e disporre del medesimo nei limiti delle proprie attribuzioni.

Del resto e non vediamo ciò accadere quotidianamente?

Io non addurrò i mille e mille esempi di atti della libertà umana che formano il soggetto delle leggi di ambedue le società. Ne addurrò uno solo a spiegazione del mio pensiero. Un ladro è arrestato dall'autorità civile e tradotto avanti al tribunale criminale per essere giudicato. Ebbene, lo stesso fatto per cui è tradotto avanti al tribunale civile, fa sì che la forza della coscienza religiosa lo traduca avanti al tribunale religioso. Il tribunale civile lo condanna al carcere; il confessore lo condanna alla penitenza.

Il tribunale civile l'obbliga a restituire ciò che ha rubato; ed il ministro dell'altare gli dice che non gli sarà rimesso il peccato se non restituirà il mal tolto.

Eccovi, Signori, un atto che costituisce un abuso di libertà, ma che è pur sempre l'effetto della libertà umana, e che contemporaneamente è il soggetto delle leggi delle due società. Ciò avviene, come dissi, per migliaia di fatti, epperò è naturale, che ciò avvenga anche rispetto all'atto consensuale naturale del matrimonio.

Provata la possibilità per le due autorità di occuparsi e di disporre contemporaneamente dell'atto consensuale frutto della umana libertà, è a vedere se in realtà questo atto abbia relazioni colla società civile, per le quali essa abbia la necessità di regolarne la forma e gli effetti. E ciò pure parrà singolare che debbasi provare.

La società civile è composta d'uomini; gli uomini compongono la famiglia, la famiglia lo Stato. Ora l'uomo è il soggetto di tutti i diritti, e naturali e civili tanto nelle relazioni personali tra uomo e uomo, quanto nelle relazioni tra l'uomo e le cose create. Egli è quindi evidente, che l'uomo e la famiglia sono il primo ed il più grande soggetto della società civile, e che questa ha conseguentemente in esso il suo più grande interesse.

Negare allo Stato il diritto di esercitare un'influenza una ingerenza sull'atto consensuale e naturale del matrimonio che ha tanta parte ed importanza nella costi-

luzione e conservazione stessa della società è negare alla società il diritto di essere. Stabilito pertanto, che l'atto consensuale e naturale del matrimonio può essere preso a soggetto di disposizioni tanto religiose, che civili, in modo però che l'una non intralci l'azione dell'altra, che l'atto consensuale non diventi il monopolio né dell'una né dell'altra, vediamo se il Codice civile soddisfi a queste condizioni.

Io non andrò qui esaminando ad una ad una particolarmente le disposizioni molteplici del Codice civile che è proposto alle vostre deliberazioni intorno al matrimonio: mi basta di richiamare per sommi capi le basi su cui si fondano queste disposizioni. Il fondamento del sistema è scritto nell'articolo, che dichiara che la legge civile non regola l'atto naturale consensuale che per gli effetti civili; il che vuol dire, che il Codice lascia piena libertà per tutto ciò, che riguarda la materia religiosa. Il Codice civile lascia piena facoltà all'autorità ecclesiastica di apprendere l'atto consensuale nell'istante stesso in cui si fa; esso le lascia piena libertà di far comparire avanti di se gli sposi e di fare intervenire al di lei cospetto l'atto consensuale: le lascia pienissima libertà di stabilire gli impedimenti del matrimonio per gli effetti religiosi, di dare, o di negare la nuziale benedizione, di ritenere anche come privato del diritto di partecipare alla cattolica comunione quel cittadino che non adempia a' doveri cattolici rispetto al matrimonio. Il Codice civile lascia intera libertà il cittadino di presentarsi a piè dell'altare per fare benedire il proprio matrimonio; esso rispetta questa libertà in modo così largo ed assoluto, che il cittadino può presentarsi avanti il Ministro della religione e prima e dopo l'atto civile. Or bene avanzatevi ancora di un passo verso le pretese della società religiosa, e non potete far altro che imporre il sacramento come condizione del conseguimento dei diritti civili.

A petto di disposizioni della legge civile che lasciano ed a' cittadini ed all'autorità religiosa la più assoluta, e la più grande libertà per l'adempimento de' doveri e dei precetti religiosi, come mai può ancora ripetersi che una tal legge metta ostacoli all'adempimento dei doveri religiosi? Come mai può dirsi che una tal legge sollevi anche solo la possibilità di una questione religiosa? Che dunque si vuole, dappoichè alla religione si può compiutamente, pienamente soddisfare? Che dunque si vuole di più della più assoluta libertà? Signori, che si vuole? Si vuole che lo Stato facendosi un momento chierico, dica al cittadino: *va e piglia il sacramento*, e che tosto rifattosi laico soggiunga: *e se non lo piglierai, io non ti darò i diritti di sposo, di marito, di padre, di figlio, di erede*. Insomma si vuol fare del Governo un Governo teocratico, si vuol fare un Governo tiranno della coscienza dei cittadini. Si dice allo Stato: *io ti farò i cittadini e tu li piglierai; io ti plasmerò la famiglia, e tu la piglierai; io farò te stesso, e tu sarai ciò che io vorrò che tu sia; e tu darai i diritti civili a tutti coloro ai quali avrò voluto che tu li dessi.*

Ecco ciò che si domanda nel nome della religione, e che chiamasi interesse religioso, da chi non si accontenta della più assoluta libertà. Parrà forse dura la parola, ma uopo è pur dirla; violazione più manifesta della libertà della coscienza, usurpazione più ardentissima de' diritti dello Stato non si potrebbe immaginare!

Nè si citi l'art. 1. dello Statuto, no, Signori: lo Statuto non ha consacrato il governo teocratico. La carta delle nostre libertà non ha consacrato la negazione della prima di tutte le libertà, la libertà della coscienza.

Lo Statuto volle fare atto di omaggio alla religione della pluralità dei cittadini; lo Statuto volle che, finchè lo Stato si mantenesse in possesso degli usurpati diritti del laicato religioso, provvedesse egli stesso alle necessità della società religiosa; lo Statuto volle che, in tale condizione delle cose, ove lo Stato volesse far solennizzare dalla religione le sue gioie, o far consolare da lei i proprii dolori, dovesse indirizzarsi ai ministri della religione cattolica. Ma, o Signori, per questo rispetto chi non ha più voluto osservare lo Statuto furono i membri del clero, poichè sono dessi che si rifiutarono di solennizzare la festa dello Statuto, e noi con apposita legge abbiamo in ciò riconosciuta la loro libertà. Tant'è, o Signori, si vuole il sistema della mescolanza, ma a patto di avere libertà per sè, e di negarla al potere civile. Se non che io opporrò a coloro che invocano lo Statuto la *Carta otriata* della ristorazione borbonica francese. In quella Carta sta pure scritto un articolo identico all'art. 4. del nostro Statuto; ma accanto a quell'articolo ve n'ha un altro il quale consacra ne' termini i più solenni la libertà dei culti, e la libertà della coscienza; e quella Carta costituzionale si faceva vigendo le disposizioni del Codice civile francese sul matrimonio. Veggano coloro i quali deducono argomento pel loro sistema dall'art. 1. dello Statuto, se egli possa giudicarsi come negazione della libertà della coscienza.

Fa veramente meraviglia che il matrimonio civile, che esiste da più di 60 anni in Francia, e che fu da 35 anni introdotto nel Belgio allorchando egli era pienamente padrone di sè, e senza alcuna opposizione, sia giudicato tal cosa che non possa assolutamente ammettersi senza contraddire apertamente al dogma della religione cattolica.

Io non so comprendere come col matrimonio civile si possa essere cattolici in Francia e nel Belgio e non lo si possa essere in Italia con disposizioni legislative che sono assai più liberali; imperocchè a termini dell'articolo 54 degli articoli organici del Concordato il matrimonio religioso non può essere celebrato in Francia che dopo il matrimonio civile, o nel Codice penale atanno scritte delle pene contro i violatori di questo precetto; e nell'articolo 169 della Costituzione belgica vi sono eguali disposizioni, le quali sono pure sancite con pene nel Codice penale. Dunque si può essere cat

tolici nella Francia e nel Belgio col matrimonio civile, e noi soli non possiamo esserlo abbracciando le stesse leggi e gli stessi principii? Vi sono dunque nella materia de' dogmi religiosi due pesi e due misure?

Nè si dica che le popolazioni, allorquando v'ha una legge, sono obbligate ad osservarla, e che la Chiesa tollera soltanto queste leggi.

No, Signori. Io domando, come possono colà riputarsi cattolici coloro che fanno le leggi, coloro che le mantengono?

Io domando, come possa esservi tolleranza per parte dell'autorità religiosa, contro chi abbia fatto ciò che per noi soli è dichiarato un attentato alle fondamenta delle credenze cattoliche?

Tant'è: tutte queste colpe e queste accuse sono dalla Corte di Roma riservate solo all'Italia!

Esaminando questa questione io mi sono fatto carico di leggere in ispecie una petizione stata indirizzata dai vescovi di tutte le provincie del Piemonte al Senato, della quale mi occupo volentieri non solo pel rispetto dovuto a quei prelati, ma anche per la moderazione e la dignità di quello scritto.

Io non risponderò alle molte argomentazioni di questa petizione; piglierò solo ad esame le ragioni fondamentali dalle quali sono in essa derivati tutti gli altri loro argomenti. Leggo a pagina sei:

« È dogma di fede essere stato il matrimonio da Gesù Cristo elevato alla dignità di sacramento, ed è dottrina della Chiesa cattolica che il sacramento non è una qualità accidentale aggiunta al contratto ma è di essenza al matrimonio stesso. Conicché l'unione coniugale tra i cristiani non è legittima se non nel matrimonio sacramentato, fuori del quale non vi è che un pretto concubinato. »

Io ho detto, o Signori, fin dal principio del mio discorso, che non sarei mai entrato in questioni religiose nè teologiche, e manterrò la mia parola.

Io non farò pertanto questioni teologiche, neppure per rispondere a quanto è detto nel brano della petizione che or ora ho letto, nè a ciò che poscia se ne è nella medesima inferito.

Allorquando si difende la piena libertà di tutti, non si ha nè si sente alcun bisogno di entrare in simili questioni; epperò io pongo innanzi tutto per base che ammetto religiosamente tutto ciò che è affermato dai venerandi prelati. Inoltre dichiaro che se dovessi ammogliarmi, nel mentre adempirei a tutti i miei doveri verso la legge civile, io, come cattolico, non mi riputerei cattolicamente ammogliato, nè legittimamente ammogliato in faccia alla religione che professo altrimenti che coll'osservanza di tutte le prescrizioni religiose. Io pertanto sono lontano dal contrastare, che chiunque voglia essere cattolico debba adempiere, rispetto al matrimonio, anche alle prescrizioni della legge della chiesa cattolica.

Ma quali sono le conseguenze di ciò nelle relazioni colla società civile? Esse sono che la società religiosa

ha diritto che sia lasciata a lei e a tutti i cittadini la più assoluta libertà di adempiere a tutti i doveri di cattolici; dal punto che la legge adempie a questo dovere essa ha fatto tutto ciò che debbe e che è possibile. Ed io la ringrazio per me, e per tutti coloro che vogliono essere cattolici, che ci sia lasciata la più illimitata libertà di coscienza. Ma dopo di ciò io non le domando, e nessun cattolico può domandarle, che essa imponga, a chi nol voglia liberamente, il rito religioso.

Io lo ripeto ancora una volta, fate un passo innanzi, e ciò non sarà nè potrà essere che l'intervento della legge civile per imporre, ai cittadini che nol vogliono, il sacramento; il primo passo oltre all'assoluta libertà della coscienza è la violazione della libertà della coscienza.

Non richiederò ora le cose che ho testè dette per dimostrare come il Codice civile lasci pienamente libero a ciascun cittadino l'adempimento dei propri doveri religiosi. Esso non surroga se stesso alla autorità ecclesiastica; esso non surroga l'atto civile al sacramento; non sottrae l'atto naturale consensuale alla potestà ecclesiastica, vuole soltanto che questo atto si faccia, o che si rinnovi anche avanti la civile potestà, acciocchè possa avere essenza ed effetti civili.

Il Codice non pone alcun ostacolo al libero esercizio della libertà religiosa di coscienza. Egli dice ad ogni cattolico, chiunque voglia maritarsi cattolicamente è pienamente libero di farlo, e, chi non voglia, io non lo posso forzare. Ma ciò che si vorrebbe è appunto che la legge civile imponesse il sacramento come condizione dell'acquisto dei diritti civili; si muovono querle perchè la legge non forza i cittadini ad accostarsi al sacramento!

Cosa veramente strana e singolare! Coloro che difendono una disposizione legislativa, che consacra il più pieno, il più assoluto esercizio della libertà di coscienza, sono dichiarati rei di violarla da coloro che domandano che la legge civile imponga, a chi nol vuole liberamente, il matrimonio sacramento!

E questi si presentano come i difensori della religiosa libertà!

Dove sono, a petto di tutto ciò, tutte le gravi accuse che ci si lanciano contro, di violare la libertà di coscienza, di calpestare i principii religiosi, di forzare la libertà della coscienza, di volere il concubinato? Qual fondamento di verità v'ha in queste imputazioni, che, appunto perchè gravi, dovrebbero almeno essere vere?

Ma altre accuse assai gravi io lessi e ho udite ripetere in questo recinto. Ci si è detto voi volete scon-sacrare il matrimonio. Questa parola ha fatto, nell'udirli, molto male al mio cuore, ve lo confesso, imperocchè essa contiene una imputazione così grave che debbe attrarre sopra coloro che ne sono lo scopo l'animazione e l'avversione di coloro che, non essendo abbastanza addentro in questa materia, debbono giudicarne sulla base di una tale accusa. Ma, si è ben pensato se quell'affermazione fosse vera, se l'accusa

fosse ragionevole? Se ci si fosse pensato non fa sì sarebbe pronunziata.

Sconsacrare il matrimonio! Ma che? forse che la legge civile intorno al matrimonio impedisce che esso sia consacrato? Forse che la legge civile mette alcun ostacolo a che le cerimonie, i riti, le prescrizioni religiose sieno pienamente osservate, acciocchè abbia luogo la completa e la regolare cattolica consacrazione del matrimonio?

Dunque pel matrimonio, considerato sotto l'aspetto religioso, la *sconsacrazione* è un'accusa la quale non ha fondamento alcuno di verità.

Che se si vuol dire che si è *sconsacrato* l'atto civile, l'atto che non impedisce la consacrazione religiosa, l'allelegazione è un tal non senso, che in verità non occorre di fermarvisi sopra. Ciò che si volle qualificare col l'odioso nome di *sconsacrazione* è la distinzione dell'atto civile dal religioso: ciò che si disse essere la *sconsacrazione* è il negarsi che fa la legge civile di forzare i cittadini ad accostarsi al sacramento, lasciando ai medesimi piena libertà di accostarvisi. È quindi evidente che l'accusa grave che si contiene in questa parola non ha verun fondamento.

La religione pertanto non è punto interessata in questa questione. Ciò che si vuole non è religioso ma politico. Due cose si pretendono: la prima è che la legge imponga il sacramento come condizione dell'acquisto dei diritti civili; la seconda che la legge si sottoponga ad accordare gli effetti civili a tutti coloro che siano riconosciuti come sposi dall'autorità religiosa. In altri termini, si vuole la violazione della libertà di coscienza, ed obbligare lo Stato a commetterla; si vuol diventar governo, usurpando i diritti che spettano allo Stato sull'uomo, sul cittadino, sulla famiglia, elementi costitutivi dello Stato.

Che se si pensasse unicamente ai veri interessi della religione uopo sarebbe, invece di spingere la legge a violentare le coscienze, invece di accusarla della di lei ripugnanza per un tale atto, uopo sarebbe, dico, preoccuparsi un poco delle conseguenze della coazione in materia religiosa. E poichè rispondo a uoto scritto di prelati, mi si permetta che il mio d'scorso pigli per un istante colore dai venerandi uomini a cui sono rivolto.

Or sono 35 anni io era studente in questa Università. alloraquando erano in vigore ordinamenti che obbligavano gli studenti a presentare il biglietto della Pasqua e della confessione mensile, a pena di non essere ammessi agli esami, e di essere cacciati dall'Università. Era l'adempimento dei doveri religiosi imposto colla forza dal Governo. Or bene, Signori, sapete come si ottemperava a quella prescrizione? Lo dico con ribrezzo e ne possono rendere testimonianza coloro che hanno con me studiato in quei tempi poco felici per la libertà, e secondi non di uomini religiosi, ma di ipocriti. Il dovere della Pasqua da molta parte degli studenti si adempiva colla spesa di un franco pagato ad un povero fanciullo

che per avidità del guadagno nella stessa mattina talvolta guadagnava quattro o cinque franchi recandosi in più chiese. E il dovere della mensile confessione si adempiva a prezzo di un mensile sacrilegio. Questi sono gli effetti della coazione religiosa, questi sono gli effetti di cui mi pare si dovrebbero curare coloro ai quali l'interesse religioso è precipuamente affidato, e che avendo nelle mani le coscienze, li debbono conoscere meglio di noi.

Senonchè mi occorre pur di rettificare un errore di fatto in cui caddero i venerandi prelati a riguardo del matrimonio civile esistente nell'Umbria. Essi scrivono nella loro petizione a pagina 13 « Si disse nella Camera elettiva essere stato introdotto dal Commissario marchese Pepoli in alcuna provincia delle Romagne e non aver prodotto danni! Questa seconda parte dell'asserzione si nega. » Duole a me di dover dire, che da persone molto informate di quei luoghi mi fu attestato non avervi il matrimonio civile prodotto inconvenienti. « Poi le condizioni sono ben diverse; so- » stanzialmente non è che una registrazione civile, e fu » rispettato il domma e la legge della Chiesa cattolica. »

Qui debbo appunto fermarmi per dire che io penso che i venerandi prelati non conoscano abbastanza la legge della quale parlano, e che fu pubblicata nell'Umbria; imperocchè, se la conoscessero, non avrebbero potuto dire un così grande errore di fatto, qual'è quello di affermare che essa prescrive una semplice registrazione.

Questa legge, in cui si dice rispettato il domma, è per l'opposto, ed in sostanza pienamente conforme alle disposizioni dell'attuale Codice civile che i prelati combattono; e se ne scosta soltanto nella sostanza in ciò che essa impone il debito di fare l'atto civile prima del religioso, od almeno di avere riportato un certificato dell'autorità civile dal quale consti che s'iansi fatte le pubblicazioni e che nulla osta a che si celebri il matrimonio. Invero all'articolo 164 è stabilito che il matrimonio si celebra nella casa del comune, avanti l'ufficiale civile, ed all'articolo 166 si prescrive che le parti fanno la loro dichiarazione al cospetto di due testimoni di volersi prendere per marito e moglie, e che l'ufficiale pronunzia in nome della legge, che sono unite in matrimonio.

All'articolo 201 si minaccia la pena della multa estensibile a 3 mila lire per coloro che, non avendo celebrato il matrimonio civile, avessero adempiuto in prima al rito religioso, senza presentare il certificato prescritto dall'articolo 163.

È dunque evidente che il matrimonio civile stabilito nell'Umbria e che i Prelati dicono non contrario al domma è null'altro che il matrimonio civile ora proposto nel Codice civile, coll'aggravamento dell'obbligo di far precedere il permesso dell'autorità civile; e che conseguentemente non si tratta di una semplice registrazione ma sibbene d'un vero matrimonio civile.

« Però aggiungete essere tale e tanta l'animadver-

sione, l'odio delle popolazioni contro l'annunziata introduzione del matrimonio civile. che in quest'autunno ed inverno si videro dappertutto affrettarsi alla celebrazione del matrimonio religioso e in numero così straordinario, che cagionò meraviglia!

Questa conclusione mi pare invero un po' singolare.

Non indagherò le cause dell'allegato numero straordinario dei matrimoni; ma parmi che occorra un grande sforzo per dedurre da esso una prova dell'odio delle popolazioni contro l'annunziata introduzione del matrimonio civile.

Ed invero non saprebbe si comprendere come tanta gente si sia maritata prima del tempo in cui, altrimenti avrebbe contratto matrimonio, solo per potere far consecrare il matrimonio religiosamente, nel mentre, anche quando fosse in vigore il nuovo Codice, potrebbero ciò fare liberissimamente.

Nè è più facile a comprendersi come tanti matrimoni dovessero anticiparsi solo per evitar l'atto civile, che sotto il nuovo Codice potrebbe, a lor voglia venir dopo il sacramento; quaiachè l'atto civile potesse avere per effetto di consecrare il matrimonio religioso prima di esso celebrato. In verità, se non si hanno prove migliori dell'odio delle popolazioni pel matrimonio civile, questa non mi pare nè molto concludente, nè molto efficace!

Dovrei ora rispondere partitamente agli argomenti dedotti dagli inconvenienti allegati del matrimonio civile e che si adducano come necessarie conseguenze del medesimo; ma ciò trarrebbe troppo in lungo il mio discorso; per altra parte io credo che questo sistema di argomentazione possa essere troncato nella sua radice.

Riferirò un solo degli esempi, che vennero posti in campo. Si dice: supponete due giovani i quali, poco curanti delle prescrizioni della religione cattolica, si uniscono in matrimonio facendo soltanto l'atto civile, e non soddisfacendo all'obbligo religioso. Che avverrà? Essi saranno coniugi secondo la legge civile e saranno per sempre vincolati. Or bene, può accadere che uno dei due coniugi, ritornato a miglior consiglio, voglia mettere in pace la propria coscienza per ciò che riguarda i suoi doveri religiosi, e che si determini di far consecrare il suo matrimonio col rito religioso; ma l'altro coniuge non vuole acconsentirvi.

Voi vedete in quale terribile condizione si troverebbe il coniuge respingente per colpa del Codice che avrebbe creato il matrimonio civile. Questo argomento e tutti gli altri che si deducono da simili fatti poggiano sopra un errore manifesto; cioè si imputa alla legge civile ciò che è la colpa dell'abuso della libertà degli individui. Tale è la base di tutti gli argomenti di questa sorta che si adducono contro il matrimonio civile. Si dice la legge civile: voi siete responsabile che costui, avendo avuto la libertà di fare consecrare il matrimonio religiosamente, non lo abbia fatto. Insomma l'abuso della libertà individuale si pone a carico e sulle spalle

della legge. E come poi si vuole che la legge porti rimedio a questo abuso della libertà individuale? Si vuole che vi rimedi togliendo la possibilità di maritarsi altrimenti che religiosamente, cioè obbligando ad accostarsi al sacramento gli individui che non vi si accosterebbero se non vi fossero forzati.

In altri termini, per evitare la colpa religiosa che è l'effetto dell'abuso della libertà individuale, si vuole che la legge stessa commetta il delitto permanente della violazione della libertà di coscienza; e con qual vantaggio della religione, ognuno se lo può immaginare! Del resto non avvengono simili fatti anche per altre circostanze di cui certo non lagnansi i nostri contraddittori? Figuriamoci due protestanti i quali siano stati maritati secondo le forme della loro religione, che sono pure ammesse dall'attuale Codice civile Sardo, e il loro matrimonio sarà divenuto indissolubile. Ma avviene che uno degli sposi si sia convertito alla religione cattolica e che vorrebbe fare consecrare il matrimonio col sacramento; ma l'altro sposo non vi consente.

Non avete forse in questo caso le stesse conseguenze? Perché non accuserete di esse il Codice Sardo che permette il matrimonio dei protestanti? Perché non proibirete, come rimedio, ai protestanti di maritarsi altrimenti che col rito cattolico? Se pertanto non possi accusare come colpevole l'attuale Codice civile sardo, perchè permette il matrimonio fra coloro i quali, non credendo alla religione cattolica, ed appartenendo ad altra confessione religiosa, non lo fanno cattolicamente consecrare; così non si può tener responsabile il Governo civile perchè permetta il matrimonio civile per coloro i quali non vogliono (sebbene volendo il possono) essere nel fatto cattolici accostandosi al sacramento.

Quest'errore si verifica in tutti gli argomenti che si sono addotti a questo riguardo.

Ponendo fine al mio discorso, io sono dolente che il timore di abusare dell'indulgenza di cui mi avete onorato m'abbia costretto a parlare assai rapidamente di molte cose, sulle quali forse sarebbe stata opportuna una maggiore discussione. Giovani però sperare, che il poco che ebbi l'onore di dire abbia posto abbastanza in chiaro che l'unica norma, che possa regolare le relazioni tra la società civile e la società ecclesiastica è il principio della separazione delle materie e delle competenze e della libertà di ciascuna autorità nelle materie che le spettano.

Il matrimonio, come atto naturale consensuale, può essere pigliato a soggetto dalle due società di disposizioni per scopi ed effetti diversi; e le disposizioni del Codice civile, ben lungi che pongano il benché menomo ostacolo all'eseguimento di qualsivoglia dovere religioso ed all'esercizio dei diritti dell'autorità ecclesiastica, lascia a questa la più larga, la più illimitata libertà, rispettandola del pari in tutti i cittadini.

Chi dunque non farà consecrare il matrimonio suo dalla religione, nol farà solo perchè nol vorrà, ma non mai perchè non lo possa; ed ove la legge pur ne vo-

lesse sempre la consecrazione essa non potrebbe ottenerla, se non imponendo colla forza il sacramento, cioè violando colpevolmente la libertà di coscienza. Qui non v'ha via di mezzo: o lasciare libero il cittadino di fare consecrare o no il proprio matrimonio dalla religione, od imporglielo.

I mezzi termini non sono possibili; essi o sono illusorii, ovvero contengono essi pure la negazione della libertà della coscienza. A petto di queste cose non mi pare poter essere dubbio qui lo scioglimento della presente questione.

Noi qui abbiamo un solo padrone; la Nazione ed i doveri, ed i diritti della nazione sono, mantenere incolumi i proprii diritti come Potere civile, rispettare scrupolosamente la libertà di coscienza di tutti i cittadini. *(Bene, bravo)*

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Chigi.

Senatore Chigi. Signori, l'attuazione in Francia della legge sul matrimonio civile, che vi nacque nei tristi anni 1791 e 1792, nei quali essendo la religione e il clero in pieno scompiglio, conveniva pure che lo Stato avesse un modo di conoscere la formazione della famiglia, e suo sviluppo, ha fatto scrivere all'autore dei Commentarii sulla rivoluzione francese, che: « Lo nuovo disposizioni intorno ai matrimoni, avevano introdotto un suzzo disordinamento nei costumi. » Conferma questa sentenza una nota singolare dell'Istituto Reale di Francia del 20 febbraio 1846, firmata da 174 membri del medesimo, sopra un rapporto del 9 febbraio, di una Commissione composta dai signori *Mathieu, Carlo Dupin, Francoeur, De Gasparin, Pouillet*, circa l'alta moralità dell'opera di S. Francesco Regis per il matrimonio de' poveri nel doppio interesse della morale, e della tranquillità pubblica, dicendovi queste precise parole.... « Alcune riflessioni ben semplici basteranno per convincerne tutti gli amici dell'ordine, tutti i pubblicisti degni di questo nome. I registri delle Corti di Assisie constatano che sopra quattro accusati, tre vivono nel disordine. A Parigi la proporzione è più forte ancora. I registri dei tribunali correzionali danno un risultato simile circa i vagabondi, e i ladri. La società civile, le leggi, la proprietà, sono l'oggetto dell'odio dei poveri viventi nel disordine: credono vendicarsi della vergogna che li cuopre affettando di insultare a tutte le istituzioni sociali. L'Opera di S. Regis trasforma questi nemici dell'ordine pubblico, in amici dell'ordine. Trasforma in padri e madri di famiglia, in onesti operai, in cittadini utili, degli esseri degradati che abbandonavano i loro figli sulla strada pubblica, e li spingevano al delitto, o li gettavano negli ospizii. Dietro questo semplice cenno si vede quanto importa di conservare l'Opera che ha per iscopo il matrimonio dei poveri!.... L'esistenza di quest'opera è, possiamo dirlo, un bisogno urgente una necessità dell'ordine sociale. »

Dai registri della società trovasi per ogni anno dalla

sua fondazione nel 1826 al 1862 il numero medio dei matrimoni, e delle legittimazioni:

Per Parigi annui 1029 matrimoni, e 656 legittimaz.

Pei Dipartimenti

sino al 1850 annui 2018 id. e 875 id.

Per il Belgio id. 1568 id. e 925 id.

Per apprezzare l'importanza di tali risultati, a Parigi almeno, conviene osservare che non si celebra nel dipartimento della Senna ogni anno in media più di 15000 matrimoni. Così più di un 15° delle unioni regolari è dovuto all'azione benefica della Società cattolica.

I protestanti, per i medesimi motivi, copiarono la Società ridetta fino dal 1858. Ed ecco alcune delle precise parole che leggonsi nella Circolare dell'Opera Evangelica dei matrimoni del 13 giugno 1858, e 23 gennaio 1862 diretta ai signori Pastori, Diaconi delle due chiese, Riformata, e della confessione di *Ausbourg*, e in generale ai membri di tutte le comunioni protestanti di Parigi.

« Nel 1826 ebbe luogo a Parigi la formazione dell'Opera Cattolica di S. Francesco Regis dovuta al *dévouement* di un onorevole magistrato, il signor Consigliere *Gossin*. »

Dal 1826 al 1858 quest'Opera realizzò 32,767 matrimoni di poveri in una città ove il terzo delle nascite è illegittimo, ove i tre quarti delle condanne criminali e correzionali per furti, colpiscono individui venuti nel concubinaggio, demoralizzati, pervertiti già da questa vita di disordine.

Nel 1858 i nostri due Concistori si sono dunque riuniti per avere un'Opera che loro appartenesse, e che fosse egualmente aperta a tutti i protestanti di Parigi per costituire in una parola, come si diceva allora, il *Fascio Protestante accanto all'Unità Cattolica*. Il matrimonio dal quale derivano le abitudini di lavoro, di ordine, di previdenza, diventa spesso per le classi laboriose il più fecondo, ed il più durevole dei benefizii; soprattutto quando conduce la legittimazione dei figli nati.

Le Culle, le sale di Asilo, le sale degli Orfani, gli Ospizii, i Rifugii delle disgrazie e della vecchiazza non vengono che dopo, lo spirito di famiglia avendo precisamente per effetto di prevenire le miserie che gli istituti di ben ficenza pubblica e privata hanno per missione di sollevare.

Nella seduta del 2 gennaio 1843 il signor Carlo Dupin diceva all'Accademia delle scienze in una interessante memoria sopra lo sviluppo dello stato della Cassa di risparmio di Parigi di quell'epoca:

« Che il terzo dei ragazzi che nascono in quella immensa città sono bastardi;

« Che un ottavo circa dei ragazzi è esposto ed abbandonato appena nato;

« Che un terzo spirava all'ospedale sopra il più misero pagliericcio (*grabat*). »

- Dal manuale della Società di S. Francesco Regis dalle

circolari dei matrimoni protestanti, e dalla nota dei 174 membri dell'Istituto, si rileva chiaramente, che cagione dei rilevantissimi danni accennati « è la legge che togliendo al matrimonio il carattere religioso, e complicando perciò le formalità coll'introdurvi i suoi regolamenti, ed impiegati, ha potuto fare perdere al matrimonio il credito fra le masse, e rendendolo perciò più raro, ha indebolito il senso morale. »

Per esuberanza porgo ancora tradotto uno squarcio di lettera scrittami da un francese appartenente alla scuola del positivismo, cioè di Littré, Carné, About e non credente a nulla in religione.

« Il matrimonio civile è legge fondamentale. Fuori di questo matrimonio non vi è che concubaggio e *bastardise*. Nel popolo, e soprattutto nel popolo delle città, il matrimonio religioso non si celebra sempre. *Tant s'en faut!*... La maggioranza della popolazione è poco devota.

« Fra le persone *comme il faut* i due matrimoni hanno luogo generalmente. Ciò nondimeno, spesso *on s'en passe* quando il clero eleva qualche difficoltà, ed anche quando il matrimonio sarebbe stato celebrato con maggior facilità. Fra protestante e cattolico si tralascia spesso una delle celebrazioni, soprattutto quando il marito è cattolico. *Tutto ciò dipende dal mondo nel quale si vive.* L'alta società si marita come si deve; — la borghesia è divisa, cioè la società meno elegante, e meno ricca, una parte è devotissima l'altra all'opposto. In seguito vengono i *liberi pensatori* numerosi in Francia. Presso gli artisti non ha luogo spesso nessun matrimonio. La *race ouvrière* vive in gran parte in concubaggio. »

Nella statistica pubblicata nel 1860 da Blok (Ebreo di religione) resumete le statistiche ufficiali, dietro uno scandaglio riportantesi agli anni 1781-82 83-84, la Francia allora sottomessa ai matrimoni puramente religiosi contava in media annualmente 229.000 matrimoni sopra una popolazione di circa 24 milioni di anime. La proporzione dunque era di un matrimonio ogni 104 abitanti.

Durante il periodo dal 1831 al 1856, sotto l'impero della legge attuale non è più che 280,000 per 36 milioni di anime, cioè 1 sopra 129.

About pure constata che in Francia la popolazione decrebbe di un 16,483 nascite all'anno.

Ecco secondo il Dizionario di Economia politica edito da *Guillaumin* la proporzione del numero dei matrimoni a quello degli abitanti, e quello delle nascite illegittime al numero totale delle nascite.

Piemonte 1 matrimonio su 155 abitanti e 212 nascite illegittime su 10,000.

Belgio 1 matrimonio su 154 abitanti, e 745 nascite illegittime su 10,000.

Francia 1 matrimonio su 123 abitanti, e 774 nascite illegittime su 10,000.

Ora tra i figli naturali, il numero degli aborti si innalza al doppio di ciò che è fra i figli legittimi. Così arriva in Francia alla proporzione di 310 su 10,000 na-

scite, mentre in Piemonte sulle stesse 10,000 non è che di 107. Due terzi meno!

Adunque protestanti e cattolici pensano egualmente sul matrimonio civile; ma volendone portare un attestato ancor più grave, tutti sanno che nel 1862 fuvi a Berlino una gran riunione, un solenne concistoro di tutti i rami protestanti del mondo. Ebbene! uno dei frutti di quello fu un indirizzo al Re nel quale si leggono queste testuali parole....

« Si cerca di spogliare completamente lo Stato del suo carattere di cristiano, di avvilire il matrimonio facendone un atto puramente civile, di sottrarre le scuole ad ogni influenza della chiesa, di sottomettere la chiesa stessa, i suoi organi, la sua costituzione, il suo culto, alle opinioni, ed alle risoluzioni volubili delle maggioranze politiche, e di snuovere in tal guisa le fondamenta poste da Dio stesso, che formano la base della vera prosperità del paese. — Noi abbiamo di nuovo promesso in questa grande assemblea di combattere, congiungendo i nostri sforzi, contro lo spirito anti-cristiano dell'epoca presente, e di portare alto levato lo stendardo del Vangelo. Noi sappiamo che in questa seria lotta V. M. è dal nostro lato, e questo è per noi cagione di grande gioia ed incoraggiamento. »

Quanto agli ebrei pure, sono assicurato da essi, che trovano il matrimonio civile incompatibile colle disposizioni della legge israelitica e segnatamente per le parentele e il divorzio.

Se cattolici e protestanti di ogni confessione ed ebrei pensano e tengono lo stesso sentimento sul matrimonio civile, chi è che rimane in Europa favorevole alla legge?... Naturalmente qualche onesto di cuore simmetrico o amante di quei governi che *Botta* chiama *geometrici*, ma senza dubbio poi quelli che osteggiano qualunque religione, e coloro che ne vogliono profittare. Le aperte, non velate dichiarazioni che se ne sentono tutto giorno, non lasciano luogo a dubbio alcuno. Senza la ridetta legge del 1793, che per la seconda volta si presenta all'Italia, non vi sarebbe oggi in Francia una massa d'uomini immorali e senza principii da slacciare, come tanto spesso si è veduto, ad un dato punto, e per qualsiasi motivo, contro qualsiasi governo, purchè costituito.... Passata la legge, che chiamerò *la coscrizione, la leva dei nemici della società*, fra pochi anni l'Italia avrà, come la Francia, la sua *gueserie* la sua *jacquerie* sempre pronta. Godo che il signor Ministro l'abbia presentata acciò anche ora respinta non se ne parli mai più. E così non accenno come tale schema di legge sia in flagrante opposizione al primo articolo dello Statuto, da tutti noi *lealmente, lealmente* giurato, e può parere un guanto di sfida gettato alla faccia di 21 milioni d'italiani.

Ma non posso per altro passare sotto silenzio quello che dice la relazione ministeriale cioè: È da confidare che le sinistre previsioni saranno in gran parte sfatate dal corso della civiltà a cui le nostre istituzioni promettono immancabile incremento. » Astrazione fatta dal

terribile esempio della Francia e del Belgio che vi ho mostrato, dirò che quando Licurgo, Numa, i romani, Pietro Leopoldo facevano quelle leggi che si hanno resi immortali, non le facevano nella fiducia che la civiltà se sfatasse il male; ma le facevano perchè quei grandi sapessero, che erano apportatrici di bene. In questa legge, all'opposto, il vero scopo, sebbene velato, sembra quello di levare i registri dello Stato civile al clero per toglierli credito ed influenza, come la relazione a mezza pagina 45, pel cuore troppo pieno, lasciò apertamente trapelare, e creare un servizio di dispendio in luogo di servizio gratuito.

È degno di seria attenzione che i più dichiarati nemici dell'ordine sociale, quelli che si inchinano oggi alla monarchia costituzionale per abatterla domani, se loro se ne presenta il dextro, e se ne hanno la forza; che se domani diventa legittimo il governo repubblicano, domani l'altro, se possono, lo abbattano, e così all'infinito... questi, tutti senza eccezione di sorta sono impazienti di questa legge! Essi hanno ben ragione, e sanno ciò che vogliono, ma il Senato che è conservatore, per lo stesso motivo non può che rifiutarla.

Quale dunque dovrebbe essere l'ufficio del Codice nel matrimonio?... Quello, e non altro, di prescrivere norme onde il matrimonio, celebrato che sia secondo il rito cattolico, o secondo il rito di ciascuna religione, produca i suoi effetti civili.

L'Inghilterra che si cita sempre, ma che disgraziatamente mai mai si imita perchè, a nostra insaputa, a nostro malgrado, siamo attratti dalla rivoluzione francese del 1791, con il *Bill* letto per la terza volta il 15 agosto 1846 e messo in esecuzione il 30 gennaio 1847, come può vedersi nell'*Annuario storico* del signor Lesur, anno 1846, 1. vol. in X, stabilisce, che ognuno si mariti dai ministri della propria religione riconosciuti dall'autorità pubblica secondo il proprio rito; ed il ministro ne trasmetta l'atto al registratore locale, ufficiale del governo.

Perchè non fare noi pure così? Ho depositato dunque il seguente emendamento sul banco della Presidenza.

1. Considerando che la religione cattolica che noi tutti, col giurare lo Statuto lealmente, abbiamo giurato di lealmente osservare, stabilisca come dogma, che il matrimonio per i cristiani altro non è che un sacramento, e che non possa disgiungersi il contratto civile dal sacramento;

2. Considerando che la esperienza abbia dimostrato,

che il matrimonio civile corrompa i costumi fomentando il concubinato, ed il divorzio, e la rivolta all'ordine;

3. Considerando che il principio della libertà di coscienza reclama che lo Stato non si arroghi il potere di stabilire la validità del matrimonio con forme eguali per tutti i culti, ma invece accetti, riconosca e protegga il matrimonio celebrato secondo il rito di ciascun culto;

Perciò

Aboliti gli articoli del progetto del Codice intermedi tra il N. 79 inclusivi ed il N. 139, propongo che in loro vece venga adottato il seguente solo articolo:

« Sono riconosciuti validi tutti i matrimoni che sono celebrati secondo il rito della religione cui appartengono i contraenti. »

Ho detto nel terzo considerando, che lo Stato non si arroghi ecc. — Questa idea che avevo in me senza saperla bene definire, la trovai posta chiarissimamente in una recente Opera di Abot, ove è detto: « — Si crea, a dispetto della natura, un ente superiore all'uomo, lo Stato — questo Stato non deve essere un ente superiore all'uomo, ma una forma di associazione, una astrazione ingegnosa ed utile, purchè si sappia contenere in giusti limiti. — Tutti i diritti, nessuno eccettuato, sono inerenti all'uomo, e anteriori alla costituzione della società. — Lo Stato li garantisce, la legge li sanziona, i tribunali li proteggono. La natura sola poteva darceli, giacchè il diritto non è altra cosa che l'individuo stesso considerato come persona inviolabile. »

Signori Senatori! Ho detto che il turbine della rivoluzione francese del 91 ci avvolge, nostro malgrado. Pensiamoci! Non diamo alla storia futura pagine severe contro di noi.

La Francia, questa grande Nazione che tanto amo ed ammiro, colla creazione del matrimonio civile in quei terribili frangenti, col salvare il proprio interesse tutelò anco il suo onore; ma noi imitandola oggi a freddo, si ferirebbe il nostro.

Voto contro l'articolo V.

Presidente. Chieggo al Senato se vuol continuare la discussione; vi sono ancora parecchi oratori iscritti.

Voci. A domani.

Presidente. Allora invito il Senato per domani alle due precise.

La seduta è sciolta (ore 5).